



COMUNE DI MONTEPRANDONE Servizi Sociali

**Regolamento Comunale per l'assegnazione e la
gestione delle aree adibite ad orti urbani.**

(Approvato con delibera C.C. n. 45 del 27/09/2012)

[INDICE](#)

.....	Finalità
<u>Art. 1</u>	<u>Modalità di accesso - requisiti</u>
<u>Art. 2</u>	<u>Formulazione ed approvazione della graduatoria</u>
<u>Art. 3</u>	<u>Modalità di assegnazione degli orti</u>
<u>Art. 4</u>	<u>Modalità di utilizzo degli orti</u>
<u>Art. 5</u>	<u>Gestione spazi e servizi comuni</u>
<u>Art. 6</u>	<u>Durata assegnazioni e canone</u>
<u>Art. 7</u>	<u>Revoca e decadenza dall' assegnazione</u>
<u>Art. 8</u>	<u>Compiti del Comune</u>
<u>Art. 9</u>	<u>Obblighi dell'assegnatario</u>
<u>Art. 10</u>	<u>Impegni collettivi degli assegnatari</u>
<u>Art. 11</u>	<u>Responsabilità dell'assegnatario</u>
<u>Art. 12</u>	<u>Rappresentante unico degli assegnatari</u>
<u>Art. 13</u>	<u>Modifiche al regolamento</u>
<u>Art. 14</u>	<u>Norme finali</u>

FINALITA'

Il Comune, allo scopo di favorire l'aggregazione e l'inserimento nella vita sociale degli anziani e di coloro che si trovano in una condizione di disagio socio-economico, assegna delle specifiche aree di proprietà comunale, ovvero in uso all'Amministrazione Comunale da adibire a orti, di seguito distinti in **"orti sociali"** e **"orti solidali"**.

Le coltivazioni ortive non hanno scopo di lucro, forniscono prodotti da destinare al consumo familiare o da donare a terzi, consentendo a chi se ne occupa un sano impiego del tempo libero, facilitando occasioni di incontro per iniziative ricreative ed incentivando i momenti di socializzazione; favoriscono il recupero di un rapporto diretto e attivo con la terra, la natura e la trasmissione di conoscenze tecniche naturali di coltivazione.

Gli orti, destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Art. 1

MODALITA' DI ACCESSO - REQUISITI

Per ottenere l'assegnazione di un'area ortiva, i cittadini interessati residenti nel Comune di Monteprandone possono presentare apposita domanda presso gli sportelli dei Servizi Sociali del Comune.

Al fine di favorire l'accesso alle aree ortive del maggior numero di cittadini possibile, sarà assegnato un solo orto per nucleo familiare.

L'ufficio Servizi Sociali provvederà all'assegnazione dell'orto con riferimento alla graduatoria formulata sulla base delle domande presentate (cfr. art. 3).

Per avere diritto ad essere inseriti nella graduatoria di assegnazione occorre:

- Essere residenti nel Comune di Monteprandone;
- Non essere agricoltori a titolo principale;
- Non avere in uso, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili, posti nel territorio del Comune di Monteprandone o in comuni limitrofi.

ORTI SOCIALI: Nel periodo di apertura del bando (che verrà pubblicizzato tramite affissione del relativo avviso), i cittadini anziani (ultrasessantacinquenni) e/o pensionati anche di età inferiore ai 65 anni, possono presentare domanda, compilando l'apposito modulo disponibile presso lo sportello sociale.

ORTI SOLIDALI: Nel periodo di apertura del bando (che verrà pubblicizzato tramite affissione del relativo avviso), i cittadini interessati che si trovino in condizione di disagio socioeconomico ed in possesso dei requisiti di cui all'allegato A "Requisiti per l'attribuzione di punteggio finalizzato all'inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di orti solidali", potranno presentare domanda compilando l'apposito modulo disponibile presso lo sportello sociale.

I cittadini interessati, in possesso dei requisiti previsti, hanno la facoltà di presentare domanda anche nel periodo successivo al termine di chiusura del bando, fermo restando che tali richieste potranno essere accolte soltanto in caso di esaurimento della graduatoria e della lista d'attesa.

Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di destinare una o più aree ortive a nuclei familiari in carico al Servizio stesso anche in deroga alle condizioni sopra indicate.

Art. 2

FORMULAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al termine del periodo di apertura del bando (cfr. art. 1), l'ufficio Servizi Sociali provvederà a formulare due graduatorie distinte, rispettivamente per l'assegnazione degli orti sociali e degli orti solidali, applicando i criteri di seguito indicati:

- la graduatoria di assegnazione degli orti sociali è formulata sulla base dell'ordine di presentazione delle domande allo sportello sociale;
- la graduatoria di assegnazione degli orti solidali è formulata sulla base del punteggio attribuito in relazione alle condizioni definite nella tabella (cfr. allegato A al presente regolamento).

Qualora il numero delle domande pervenute risultasse superiore al numero delle aree ortive disponibili, le domande costituiranno una lista d'attesa, che resterà valida fino al termine del periodo di assegnazione dell'intera area destinata ad orti, alla quale l'ufficio Servizi Sociali potrà fare riferimento in caso di ulteriore e successiva disponibilità di aree ortive.

Art. 3

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

L'individuazione del lotto da assegnare sarà di norma effettuata mediante sorteggio, salvo diverso accordo fra i candidati all'assegnazione.

Una volta assegnato ogni singolo orto, l'assegnatario sarà tenuto a sottoscrivere ed integralmente accettare tutte le condizioni previste dal presente regolamento, che sarà consegnato in copia al momento dell'assegnazione.

Decorso il periodo di assegnazione dell'area ortiva, il lotto di terreno ritorna in gestione all'Amministrazione Comunale.

Art. 4

MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI ORTI

Ogni unità coltivabile avrà una dimensione massima di circa 50 metri quadrati.

L'amministrazione comunale mette a disposizione degli assegnatari gli orti debitamente recintati e dotati di n. 01 pozetto con attacco acqua e contatore volumetrico di consumi. Presso l'ingresso di ogni orto è riportata una targhetta con il relativo numero.

Ogni assegnatario può dotarsi di un capanno in legno ad uso deposito attrezzi; la struttura deve essere realizzata a cura e spese dell'assegnatario e deve corrispondere a quella prevista dal progetto redatto dell'U.T.C.. Contestualmente all'assegnazione dell'orto, l'Amministrazione Comunale consegna disegni tecnici quotati con le indicazioni di misure e materiali da utilizzarsi per la costruzione di sopra descritto ricovero attrezzi. Tale costruzione non deve essere modificata in alcun modo. Non sono consentiti altri depositi oltre a quello previsto.

È consentito allestire in ciascun orto delle coperture ad uso serra provvisoria per sementi in materiale plastico avente un'altezza massima pari a cm. 100.

L'orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito. All'interno di esso, per ragioni di carattere igienico-sanitario, non possono essere allestite strutture per la

cottura dei cibi. Gli appezzamenti messi a disposizione non possono subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione, pena la revoca immediata dell'assegnazione senza diritto di indennità e il rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sarà costretta a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali.

È vietato allevare e tenere animali di qualsiasi tipo all'interno degli orti, costruire pollai, conigliere e simili.

È tassativamente vietato occupare o coltivare parzialmente il vialetto di accesso principale ai singoli orti; per quanto riguarda i vialetti presenti all'interno di ogni singolo orto è vietato qualsiasi tipo di pavimentazione in cemento o altri manufatti.

È obbligo dell'assegnatario effettuare la manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto assegnato, nonché il taglio dell'erba e la pulizia generale. Eventuali addizioni non autorizzate, a scadenza del contratto, diventeranno di proprietà comunale senza che l'Ente debba sostenere alcuna spesa aggiuntiva. Gli assegnatari, a scadenza del contratto, dovranno restituire l'appezzamento nelle stesse condizioni originarie o gli verranno addebitati eventuali danni o costi per il ripristino originario.

Non può essere usata acqua proveniente da rogge o fontanili per l'irrigazione.

Gli assegnatari possono piantare ortaggi e fiori; è consentita la piantumazione di alberi da frutta, in non più di due esemplari, del tipo a basso fusto. La coltivazione deve essere esclusivamente diretta all'autoconsumo.

Le piante presenti nell'orto non possono dunque superare i 3 metri di altezza e devono essere rispettate le seguenti distanze di alberi e cespugli da frutta tra loro e dai confini:

- cm 100 per i cespugli fruttiferi (ribes, uva spina, lamponi, more, vite kiwi, ecc.)
- cm 250 per alberi da frutta con piccole fronde (pesco, melo, pero, albicocche, ecc.)

Art. 5 **GESTIONE SPAZI E SERVIZI COMUNI**

Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi, gli spazi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione, i cespugli e gli alberi comuni posti all'ingresso degli orti non possono essere tagliati arbitrariamente, i confini degli orti devono essere curati e rispettati.

Art. 6

DURATA ASSEGNAZIONI E CANONE

L'assegnazione ha durata triennale a far tempo dalla data di verbale di assegnazione e può essere rinnovata, salvo decadenza della stessa, violazione al presente regolamento, rinuncia dell'assegnatario o disdetta dell'Amministrazione Comunale.

Il canone che viene corrisposto dall'assegnatario al Comune è quantificato in € 50,00 per anno, a partire dalla data di assegnazione. Il primo canone deve essere versato contestualmente al verbale di assegnazione, i canoni successivi entro i 15 giorni dalla scadenza annuale stabilita.

Nel caso che i cittadini quando fanno la domanda per l'assegnazione dell'orto, a seguito di bando pubblico, non siano in regola con i pagamenti del contributo degli anni precedenti verranno esclusi dall'assegnazione e non inseriti nella graduatoria.

L'assegnatario, al momento dell'assegnazione ed alla scadenza di ogni anno di concessione, dovrà inoltre versare una somma pari a € 20,00 corrispondente ai consumi acqua. A fine anno saranno contabilizzati gli effettivi consumi tramite l'apposito contatore presente in ciascun lotto di terreno e saranno conguagliate le spese di irrigazione anticipate. Con l'inizio del nuovo anno sarà comunicato ad ogni assegnatario l'importo da versare.

È facoltà della Giunta Comunale, al termine di ogni triennio, rivedere i canoni di locazione e l'importo dell'acconto per l'acqua, adeguandoli, con apposito atto, alle spese sostenute per la gestione degli orti.

Art. 7

REVOCA E DECADANZA DALL' ASSEGNAZIONE

L'atto di assegnazione obbliga l'assegnatario all'osservanza delle norme e delle condizioni del presente Regolamento; l'inosservanza costituisce motivo di revoca dell'assegnazione.

I casi che comportano la revoca dell'assegnazione dell'orto sono i seguenti:

- violazione anche solo di uno degli articoli precedentemente citati;
- trasferimento della residenza fuori dal Comune di Monteprandone. In caso di trasferimento della residenza dell'assegnatario verso altro Comune, ad avvenuta verifica della mutata condizione anagrafica, l'orto si intende immediatamente riassegnabile da parte dell'ufficio Servizi Sociali;
- rinuncia volontaria. In caso di rinuncia, l'assegnatario è tenuto a darne comunicazione scritta utilizzando l'apposito modulo, da presentare tempestivamente allo sportello sociale.
- decesso dell'assegnatario. In caso di morte dell'assegnatario, l'orto può essere assegnato al coniuge o ad altro convivente che si trovi nelle condizioni di assegnabilità e ne faccia domanda. Qualora siano presenti frutti pendenti, essi restano a disposizione dell'assegnatario e dei familiari;
- condizione prolungata di non utilizzo dell'area ortiva. Qualora l'assegnatario si trovi nella impossibilità di coltivare l'orto per un periodo limitato di tempo, è tenuto a darne comunicazione attraverso la compilazione dell'apposito modulo disponibile presso lo sportello sociale. In assenza di tale comunicazione, qualora l'orto risulti non coltivato per un periodo pari almeno a 3 mesi, l'ufficio ha la facoltà di provvedere alla revoca dell'assegnazione dell'area.
- comportamento inadeguato. La mancata ottemperanza a quanto disposto dal presente regolamento, ricevuto e controfirmato per presa accettazione al momento dell'assegnazione dell'orto, costituisce causa di revoca. In caso di danni cagionati da un assegnatario per incuria o comportamento scorretto nei confronti delle attrezzature comuni, delle aree assegnate e/o degli altri assegnatari, e/o in presenza di segnalazioni, l'Ufficio può disporre la revoca dell'assegnazione.

Art. 8

COMPITI DEL COMUNE

L'Ufficio Servizi Sociali provvede, anche avvalendosi di altri uffici:

- a) alla predisposizione e all'organizzazione delle aree con l'individuazione degli orti, la dotazione di recinzioni, di spazi per il ricovero attrezzi, di contenitori di compostaggio per il riciclo di resti vegetali, e alla realizzazione delle eventuali opere necessarie per la fornitura dell'acqua di irrigazione;

- b) alla predisposizione del bando pubblico per l'assegnazione degli orti urbani e al ricevimento delle richieste di assegnazione;
- c) alla formazione ed approvazione delle graduatorie;
- d) all'assegnazione delle aree;
- e) alla vigilanza ed al controllo sulla gestione degli orti;
- f) alla revoca o dichiarazione di decadenza.

Art. 9 **OBBLIGHI DELL'ASSEGNAZARIO**

Gli assegnatari delle aree ortive (sociali e solidali):

- a) sono tenuti a provvedere al versamento delle quote relative al canone annuale, al costo dell'acqua per l'irrigazione e ad altri eventuali servizi;
- b) devono utilizzare ai fini dell'irrigazione esclusivamente le attrezzature e l'allacciamento idrico resi disponibili dal Comune;
- c) non possono concedere ad altri, sotto nessuna forma, l'utilizzo del terreno assegnato; l'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli.
- d) non possono vendere i prodotti ottenuti;
- e) devono consentire la libera circolazione pedonale lungo i passaggi principali e secondari tra una commessa e l'altra;
- f) non devono dare molestia al vicinato;
- g) devono utilizzare tecniche di coltivazione naturale o biologica o biodinamica, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture;
- h) non possono assolutamente utilizzare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti e dissecanti; nell'uso dei prodotti antiparassitari consentiti (terza e quarta classe) si devono osservare scrupolosamente le norme di impiego riportate sulle confezioni, fermo restando il divieto di utilizzare per l'irrorazione attrezzature tali da propagare il prodotto o residui dello stesso sui lotti altrui. È altresì fatto divieto l'abbandono di contenitori di prodotti antiparassitari, anche vuoti, in luoghi accessibili a terzi.
- i) Non devono lasciare materiale incustodito all'interno dell'area ortiva, ivi compresi eventuali materiali in disuso;
- j) Devono provvedere alla corretta differenziazione dei rifiuti;
- k) Devono munirsi di attrezzatura idonea alla coltivazione;
- l) Non possono utilizzare il lotto per fini diversi dalla coltivazione (ad esempio, deposito o scarico di materiale inquinante o lavaggio di veicoli);
- m) Non possono introdursi negli orti altrui o raccogliere i prodotti ivi coltivati;
- n) Non possono bruciare alcun materiale;
- o) possono installare un solo contenitore serbatoio per l'acqua (capacità massima lt. 200) per ogni lotto, del colore stabilito dal Comitato di gestione. Il contenitore deve essere mantenuto rigorosamente chiuso;
- p) è necessario rispettare le norme vigenti, con particolare riferimento al transito ed al posteggio di veicoli negli spazi adiacenti all'area ortiva;
- q) non possono tenere animali di qualsiasi specie;
- r) devono comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto;
- s) devono riconsegnare immediatamente le eventuali chiavi a fine assegnazione o dopo la rinuncia totale dell'orto.
- t) devono attenersi alle decisioni prese dall'Amministrazione comunale e dagli organismi di gestione sociale in merito alla conduzione degli orti;
- u) è buona norma partecipare con regolarità agli incontri stabiliti.

v) non possono chiedere rimborsi al Comune e/o al subentrante al momento del rilascio del lotto.

Art. 10
IMPEGNI COLLETTIVI DEGLI ASSEGnatARI

Gli assegnatari, in quanto responsabili della soluzione dei problemi comuni dell'area ortiva, si impegnano in solido:

- a) a tenere puliti da erbacce e altro i passaggi pedonali principali e l'area circostante i contenitori di compostaggio;
- b) a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni dell'area (verniciature, piccole riparazioni) compresa la fornitura dei materiali;
- c) a provvedere alle potature delle siepi, mantenendole ad un'altezza massima di m. 1,5, nonché alla manutenzione delle recinzioni metalliche.

In caso di inadempienza il Comune curerà l'esecuzione dei lavori i cui costi saranno ripartiti fra tutti gli assegnatari.

Art. 11
RESPONSABILITÀ DELL'ASSEGnatARIO

L'Amministrazione declina all'assegnatario ogni responsabilità civile e penale derivante da danni provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo degli orti. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio od incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a colui esclusivamente imputabile, l'amministrazione inoltre non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione ecc.), infortuni che possono intervenire all'assegnatario o a terzi.

Art. 12
RAPPRESENTANTE UNICO DEGLI ASSEGnatARI

Al termine dell'istruttoria successiva alla chiusura del bando ed alla assegnazione delle aree ortive, l'Ufficio Servizi Sociali convoca gli assegnatari degli orti ed invita gli stessi a designare un loro rappresentante, che svolga le funzioni di tramite tra gli assegnatari e l'amministrazione Comunale.

Art. 13
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche, che potranno essere adottate successivamente dall' Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo iniziale di applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti.

Le eventuali innovazioni, pena la decadenza dall'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 14
NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione e viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Allegato A

**REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO
NELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI SOLIDALI**

Ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa all'assegnazione degli orti solidali, verranno considerate, per l'attribuzione del punteggio, le condizioni sotto riportate, inerenti la situazione economica e la composizione del nucleo familiare del richiedente:

a) CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO

Sulla base del valore dell'attestazione ISEE in corso di validità allegata dal richiedente alla domanda di assegnazione dell'area ortiva, verrà attribuito il seguente punteggio:

- Valore ISEE compreso tra € 0,00 ed € 2.500,00 punti 4
- Valore ISEE compreso tra € 2.500,01 ed € 5.000,00 punti 3
- Valore ISEE compreso tra € 5.000,01 ed € 7.500,00 punti 2
- Valore ISEE compreso tra € 7.500,01 ed € 10.000,00 punti 1
- Valore ISEE superiore ad € 10.000,01 punti 0

b) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE

Sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente (indicato sulla domanda per l'assegnazione dell'area ortiva e corrispondente a quanto rilevabile d'ufficio da risultanza anagrafica alla data della sottoscrizione della domanda), verrà attribuito il seguente punteggio:

- Nucleo familiare composto da 1-2 componenti punti 1
- Nucleo familiare composto da 3-4 componenti punti 2
- Nucleo familiare composto da 5-6 componenti punti 3
- Nucleo familiare composto da 7 componenti e oltre punti 4

In caso di parità di punteggio, si darà priorità alla domanda presentata dal nucleo in possesso di attestazione ISEE con valore inferiore. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.